

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CURTATONE PRESSO IL COMUNE DI COMMESSAGGIO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno del mese di, con la presente convezione

TRA

il Comune di Curtatone, rappresentato dal Segretario Comunale dr. Vaccaro Giuseppe, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

il Comune di Commessaggio, rappresentato dal Segretario Comunale,, che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004(non disapplicato dall'art. 49 del nuovo CCNL del 21.5.2018) prevede inoltre che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)"*;
- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 35 del 6.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con nota prot. n. 962 del 25.03.2019 il Sindaco del Comune di Commessaggio richiedeva al

Comune di Curtatone - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il dipendente, dott. Davide Fochi (Cat.D1), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 10 ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 31/08/2019, salvo eventuali proroghe da concordare tra le Parti;

- il Comune di Curtatone, con deliberazione di G.C. n.... del esecutiva ai sensi di legge, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, ha autorizzato l'utilizzo richiesto del Dott. Davide Fochi presso il Comune di Commessaggio, fino a un massimo di 10 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico del Comune richiedente.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - Il Comune di Curtatone autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Dott. Davide Fochi ,categoria professionale "D", Posizione economica "D1",istruttore direttivo, a svolgere la propria attività presso il Comune di Commessaggio, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato, per il periodo dal 1 aprile 2019 e fino al 31.08.2019, salvo proroghe da concordare tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a 10 (dieci) ore settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario settimanale svolto presso il Comune di Curtatone.

ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Curtatone a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.).

ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni o per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal settimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4 - Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Commessaggio e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Curtatone, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Commessaggio sarà concordata del Comune di Curtatone con il dipendente autorizzato e con il Comune utilizzatore e sarà accertata mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 10 (dieci) ore settimanali sarà corrisposta la retribuzione spettante prevista per la categoria "D", posizione economica D1, del Comune di appartenenza. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Commessaggio, saranno corrisposti al dipendente con cadenza mensile. Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Commessaggio il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, per il percorso A/R. Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio. Il Comune di Commessaggio potrà, altresì, attribuire al dipendente una quota delle risorse di cui all'art.68 del CCNL 21-5.2018, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

Tutti gli emolumenti di cui al presente articolo a favore del dipendente saranno pagati direttamente dal Comune di Commessaggio.

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli Enti Locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

per il comune di Curtatone

per il comune di Commessaggio
